

15600/902 - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI.
OGGETTO: LEGGE 27 MARZO 2004, N. 78, RECANTE "DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/772/CE, DEL CONSIGLIO".
LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - SERIE GENERALE N. 74 DEL 29 MARZO 2004 PUBBLICA LA LEGGE 27 MARZO 2004, N. 78, RECANTE "DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/772/CE, DEL CONSIGLIO".
TALE PROVVEDIMENTO, COME ESPLICITAMENTE ENUNCIATO ALL'ARTICOLO 1, HA LO SCOPO DI DARE ATTUAZIONE ALLA DECISIONE 2002/772/CE, EURATOM DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 2002 E DEL 23 SETTEMBRE 2002 - PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE N. L283/1 DEL 21 OTTOBRE 2002 - CHE MODIFICA L'ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, ALLEGATO ALLA DECISIONE 76/787/CECA, CEE, EURATOM (COSIDDETTO ATTO DI BRUXELLES).
L'ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE IN QUESTIONE MODIFICA TESTUALMENTE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18 E DELLA

LEGGE 13 AGOSTO 1979, N. 384, OVE RISULTANO PRESENTI RIFERIMENTI AI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO, SOSTITUENDO TALI DIZIONI CON "MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA".
ANALOGHE MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL COMMA 3 DEL MEDESIMO ARTICOLO, DEVONO INTENDERSI APPORTATE AD OGNI DISPOSIZIONE LEGISLATIVA VIGENTE CHE CONTENGA I PREDETTI RIFERIMENTI.
ED INVERO, LA CITATA DECISIONE DEL 2002, DEFINENDO I PARLAMENTARI EUROPEI NON PIU' COME RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MA COME MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, HA INTESO EVIDENZIARE CHE GLI STESSI, PUR ESSENDO ESPRESSIONE DELLE POPOLAZIONI DEI DIVERSI STATI MEMBRI, NON HANNO UNA FUNZIONE DI MERA RAPPRESENTANZA DEI SINGOLI ORDINAMENTI MA SI COLLOCANO ALL'INTERNO DI UN ORGANO COLLEGIALE UNITARIO, CON LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA GENERALE COMUNITARIA. PERTANTO, D'ORA IN POI, LE CONSULTAZIONI DI CUI TRATTASI DEVONO GIURIDICAMENTE DENOMINARSI "ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA".
INOLTRE, L'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 78/2004, SOSTITUENDO INTEGRALMENTE IL TESTO PREVIGENTE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 18/79, ELIMINA IL RINVIO ALLA NORMA COMUNITARIA DI CUI ALL'ATTO DI BRUXELLES, AL FINE DI RICOMPREDERE NELLA NORMATIVA NAZIONALE IL REGIME COMPLESSIVO DELLE INCOMPATIBILITA' A PARLAMENTARE EUROPEO.
IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 5 DELLA MEDESIMA LEGGE N. 18/79 RIPORTA, QUINDI, L'INTERO CONTENUTO DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELL'ATTO DI BRUXELLES, COSI' COME MODIFICATO DALLA DECISIONE DEL 2002, CONCERNENTE LE INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI ALL'INTERNO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE: OLTRE ALLA SOPPRESSIONE DEI RIFERIMENTI ALLA CECA, SI INTRODUCONO LE INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI PARLAMENTARE EUROPEO E QUELLE DI MEMBRO DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA', MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, MEDIATORE DELLE COMUNITA' EUROPEE, FUNZIONARIO O AGENTE, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA.
L'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE, NEL CONFERMARE L'INCOMPATIBILITA' DI PARLAMENTARE EUROPEO CON LA CARICA DI COMPONENTE DEL GOVERNO DI UNO STATO MEMBRO, INTRODUCE ANCHE L'INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI DEPUTATO O SENATORE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 1, NUMERO 7, LETTERA B) DELLA DECISIONE DEL 2002, CHIARENDOSI, POI, CON IL SUCCESSIVO ARTICOLO 4, CHE ESSA HA EFFICACIA A PARTIRE DALLE CONSULTAZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL CORRENTE ANNO. INFINE, IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 3 MODIFICA L'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE N. 18/79, ESPLICITANDO CHE IL GIUDIZIO IVI PREVISTO NON SI PUO' ESTENDERE ALLA INCOMPATIBILITA' RELATIVA ALL'INCARICO DI PARLAMENTARE NAZIONALE, DI STRETTA COMPETENZA DI CIASCUNA CAMERA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 66 DELLA COSTITUZIONE.
FACENDO RISERVA DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L'EVENTUALE APPROVAZIONE DI ALTRI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA ELETTORALE.